



Comunicato Ufficiale
N. 206

Del
9 aprile 2024

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare del 5-6-7-8 aprile 2024 - Dodicesima giornata ritorno

Cagliari-Atalanta 2-1
Empoli-Torino 3-2
Frosinone-Bologna 0-0
Hellas Verona-Genoa 1-2
Juventus-Fiorentina 1-0
Milan-Lecce 3-0
Monza-Napoli 2-4
Roma-Lazio 1-0
Salernitana-Sassuolo 2-2
Udinese-Internazionale 1-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 aprile 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

"" **N. 88**

SERIE A TIM

Gare del 5-6-7-8 aprile 2024 - Dodicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

206/641



Gara Soc. ROMA– Soc. LAZIO

Il Giudice sportivo,

Letta la relazione pervenuta dalla Procura Federale;

con riferimento ai **cori di discriminazione** razziale e religiosa, intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante la gara, riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura Federale a partire dalle ore 16.44 del giorno della gara, assumono rilevanza, per dimensione e percezione segnalate dai rappresentanti della stessa Procura, i seguenti eventi intervenuti durante la gara:

cori tifoseria Lazio (“Curva nord centrale”) di discriminazione razziale verso calciatore Soc. Roma **Lukaku** (1° e 28° min. primo tempo e 51° min. secondo tempo);

coro tifoseria Lazio (“Curva nord – Distinti nord ovest+est”) di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso tifoseria avversaria (35° primo tempo);

coro tifoseria Roma (“Curva sud centrale e laterale”) di discriminazione razziale verso calciatore della Soc. Lazio **Guendouzi** (22° secondo tempo).

Per le suddette manifestazioni, che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell'ordine pubblico.

Si invita, inoltre, la Procura Federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali **ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell'incontro**, disponendosi in ogni caso, a norma dell'art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l'inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d'ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall'art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premessi che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di ritorno sostenitori delle Società **Cagliari, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana e Udinese** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco, due fumogeni e due bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **GENOA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **MONZA** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

KRSTOVIC Nikola (Lecce): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALDIROLA Luca (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

DEIOLA Alessandro (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARTINEZ Lautaro Javier (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NANDEZ ACOSTA Nahitan Michel (Cagliari): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

NGONGE Cyril Jean (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAVARD Benjamin Jaques Marcel (Internazionale): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

SAELEMAEKERS Alexis Jesse M (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SERDAR Suat (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZAPPACOSTA Davide (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)

BLIN Alexis (Lecce): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

ZAPATA BANGUERO Duvan Esteban (Torino)

PRIMA SANZIONE

DONATI Giulio (Monza)

RACIC Uros (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TREDICESIMA SANZIONE)

PAREDES Leandro Daniel (Roma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

MANCINI Gianluca (Roma)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

CAMBIASO Andrea (Juventus)

DUDA Ondrej (Hellas Verona)

VECINO FALERO Matias (Lazio)

SETTIMA SANZIONE

MAGGIORE Giulio (Salernitana)

SESTA SANZIONE

BELTRAN Lucas (Fiorentina)
PELLEGRINI Lorenzo (Roma)
PEREYRA Roberto Maximil (Udinese)
ROMAGNOLI Simone (Frosinone)
WALUKIEWICZ Sebastian (Empoli)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

AKPA AKPRO Jean Daniel (Monza)
GUDMUNDSSON Albert (Genoa)
KRISTIANSEN Victor Bernth Flesner (Bologna)
LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Roma)
LUVUMBO Zito Andre Seba (Cagliari)
PIEROZZI Niccolo (Salernitana)
PIROLA Lorenzo (Salernitana)

SECONDA SANZIONE

CASTELLANOS GIMENEZ Valentin Mariano Jose (Lazio)
CENTONZE Fabien (Hellas Verona)
CERRI Alberto (Empoli)
LYKOGIANNIS Charalampos (Bologna)
YILDIZ Kenan (Juventus)

PRIMA SANZIONE

CELIK Mehmet Zeki (Roma)
CHUKWUEZE Samuel Chimerenka (Milan)
KUMBULLA Marash (Sassuolo)
VIGNATO Emanuel (Salernitana)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

LAURIENTE Armand Gaetan (Sassuolo)
RODRIGUEZ LEDESMA Pedro Eliezer (Lazio)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

TOLOI Rafael (Atalanta)

c) ALLENATORI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

DE ROSSI Daniele (Roma)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

""

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 9 APRILE 2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Casini